

**INTEGRATA E MODIFICATA CON DELIBERAZIONE 111/2021/R/COM E 277/2021/R/COM**

**DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2020  
429/2020/R/COM**

**PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI DI NATURA TARIFFARIA A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NEL CENTRO ITALIA E IN DATA 21 AGOSTO 2017 NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1132<sup>a</sup> riunione del 3 novembre 2020

### **VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90);
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (legge 221/15);
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agencia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agencia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016", come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore

- delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni in legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
  - il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
  - il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;
  - il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, come convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto-legge 91/18);
  - il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (di seguito: decreto-legge 109/18);
  - il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (di seguito: decreto-legge 123/19);
  - il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
  - il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di seguito: decreto-legge 104/20);
  - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
  - il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di

- Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016;
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e il relativo Allegato A, recante “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)”;
  - la deliberazione 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e il relativo Allegato A, recante la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativa alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B (di seguito: TIME) e Allegato C (di seguito: TIC);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante

- “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e il relativo Allegato A (TISIND), recante “Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale”;
  - la deliberazione dell’Autorità 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, recante “Misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
  - la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
  - il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas;
  - la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
  - la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 397/2018/R/com, recante “Compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di gas e di energia elettrica conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
  - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto

- 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 587/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (TIT 2020-2023);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e il relativo allegato A, recante la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023” (di seguito: MTI-3);
  - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019” (di seguito: deliberazione 54/2020/R/com).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con le deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com e 619/2016/R/com, l’Autorità, nelle more dell’emanazione di eventuali provvedimenti normativi, ha adottato disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni colpite, analogamente a quanto fatto in occasione di precedenti eventi calamitosi, sospendendo i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere e rimandando ad un successivo provvedimento l’individuazione del periodo di sospensione nonché l’introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria;
- successivamente, e più nello specifico, con le deliberazioni 810/2016/R/com e 252/2017/R/com, l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e dall’articolo *2bis*, commi 24 e 25, del decreto-legge 148/17, approvando le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, sospensione dei termini di pagamento delle fatture e rateizzazione degli importi delle fatture sospese;
- con riferimento alle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, l’Autorità ha, tra l’altro:
  - introdotto agevolazioni a favore delle utenze e forniture site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, prevedendo che a favore di tali utenze e forniture non si applichino, per un periodo pari a

36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data dell'evento sismico:

- ✓ le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze;
- ✓ i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti perequative, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- disposto misure rafforzate di tutela a favore delle utenze/forniture localizzate nelle "zone rosse" colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, prevedendo oltre al riconoscimento sino al 31 dicembre 2020 delle agevolazioni di cui ai precedenti alinea, che per le forniture localizzate nelle medesime zone e sino alla medesima data del 31 dicembre 2020 sia fissata pari a 0 (zero) qualsiasi componente espressa in centesimi di euro/punto/anno;
- in particolare, con la deliberazione 252/2017/R/com, l'Autorità ha disposto al comma 2.2 che le agevolazioni di natura tariffaria trovino applicazione:
  - automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere a), b), c), d) ed i) della richiamata deliberazione;
  - su richiesta del soggetto interessato per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) ed h) della medesima deliberazione, mediante presentazione di apposita istanza al gestore del SII ovvero all'esercente la vendita secondo le modalità indicate al successivo articolo 3;
- con riferimento specifico alle modalità di applicazione delle agevolazioni non automatiche previste al richiamato articolo 3:
  - i soggetti di cui al comma 2.1, lettera f), sono tenuti a presentare istanza entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'evento sismico fornendo i dati identificativi del contratto di fornitura e una serie di documenti specificati al comma 3.1, anche in forma di autocertificazione;
  - i soggetti di cui al comma 2.1, lettera e), g) e h), sono invece tenuti a presentare, oltre all'istanza sopra richiamata e nel rispetto delle tempistiche di cui sopra, anche copia della perizia asseverata da inoltrarsi entro 18 (diciotto) mesi dall'invio dell'istanza medesima, che dimostri il nesso di causalità diretto tra il danno subito dall'immobile, conseguenza dell'inagibilità, e l'evento sismico; nel caso in cui sia decorso il termine di 18 (diciotto) mesi senza che l'utente, ovvero il cliente finale, abbia presentato copia della perizia asseverata, il gestore del SII ovvero l'esercente la vendita provvedono, secondo quanto previsto al comma 3.3: i) alla sospensione delle agevolazioni, entro i successivi quindici (15) giorni; ii) all'emissione della fattura unica di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della richiamata deliberazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 587/2018/R/com, l’Autorità ha adottato alcune misure di tutela a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 che hanno interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio;
- nello specifico, con la richiamata deliberazione, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 91/18, prevedendo a favore delle utenze e forniture site nei sopra citati Comuni e attive alla data degli eventi sismici del 21 agosto 2017:
  - la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alle forniture di elettricità e gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e alle utenze del SII fino al 1 gennaio 2020, limitatamente alle forniture e alle utenze che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
  - analogamente a quanto disposto in occasione degli eventi sismici del Centro Italia, la facoltà per gli utenti e i clienti finali titolari di utenze/forniture site nei menzionati Comuni di non avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti, provvedendo pertanto al pagamento degli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza delle fatture;
  - che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non diano corso, per tutto il periodo di durata della sospensione dei termini di pagamento, ad eventuali azioni di sospensione della fornitura, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 21 agosto 2017;
  - di far salve le eventuali iniziative volontarie adottate a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, da parte dei soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- più di recente, il decreto-legge 123/19 è intervenuto in materia di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dai richiamati eventi sismici e ha disposto all’articolo 8, comma 1*ter*, che:
  - l’Autorità proroghi fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 “*a favore dei titolari delle utenze relative ad immobili inagibili, in seguito al sisma situati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al medesimo decreto*”;
  - la proroga delle agevolazioni richiamate al precedente alinea “*si applic[hi], altresì, ai comuni di cui all’articolo 17 comma 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*”;
- inoltre, in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture, il medesimo decreto-legge ha modificato l’articolo 2*bis*, comma 24, del decreto-legge 148/17, posticipando al 31 dicembre 2020 il termine per la sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere limitatamente ai soggetti danneggiati

che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (articolo 8, comma 3);

- con la deliberazione 54/2020/R/com, l'Autorità è intervenuta per adeguare la regolazione alle novità normative sopra richiamate, da una parte, adottando misure in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture, al fine di tener conto del nuovo termine indicato dal decreto-legge 123/19, e, dall'altra, rinviando a un successivo provvedimento la definizione delle modalità operative più opportune per il riconoscimento delle agevolazioni di natura tariffaria ai soggetti aventi diritto;
- il menzionato rinvio si era reso necessario in ragione delle criticità segnalate da alcuni operatori nella corretta individuazione delle utenze e forniture relative a immobili inagibili e nella conseguente applicazione del disposto normativo; in particolare, il *gap* rilevato tra i dati in possesso degli operatori e i dati a disposizione della Protezione civile circa il numero complessivo di utenze site in edifici inagibili richiedeva un coordinamento con le Amministrazioni coinvolte al fine di ridurre tale differenziale e garantire una piena e uniforme tutela a tutti i clienti e gli utenti finali aventi diritto alle agevolazioni;
- successivamente, con il decreto-legge 104/20, il legislatore è intervenuto nuovamente sulle disposizioni in materia di agevolazioni di natura tariffaria e, all'articolo 57, comma 18, ha integrato e modificato l'articolo 8, comma 1<sup>ter</sup>, del decreto-legge 123/19;
- in particolare, per effetto dell'articolo 57, comma 18, lettera a), del decreto-legge 104/20 la nuova formulazione dell'articolo 8, comma 1<sup>ter</sup>, primo periodo, del decreto-legge 123/19 prevede, che *“le autorità di regolazione competenti prorog[hino] fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, [...], a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.”*; peraltro, lo stesso articolo 57, comma 18, lettera a), del decreto-legge 104/20 precisa che *“[r]estano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del [richiamato] decreto”*;
- nello specifico, la nuova formulazione prevede come condizione per l'ottenimento del beneficio la titolarità di una utenza ovvero di una fornitura sita nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2<sup>bis</sup> al decreto-legge 189/16 e nei Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 109/18;
- infine, con riferimento a tali richiamate agevolazioni, l'articolo 57, comma 18, lettera b), prevede la possibilità per le Autorità di regolazione di stabilire un'ulteriore proroga del beneficio per i titolari di utenze inagibili precisando che *“[l]e agevolazioni di cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio*



*professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”.*

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il decreto-legge 76/20 ha introdotto rilevanti misure di semplificazione procedimentale di carattere generale e misure di accelerazione e semplificazione specificatamente previste per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite da eventi sismici;
- nello specifico, per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 12, comma 1, lettera h), del menzionato decreto ha modificato l'articolo 18 della legge 241/90, introducendo il seguente comma *3bis*, a norma del quale *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (...), sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”*;
- alla luce della normativa sopra richiamata, la presentazione dell'istanza per accedere ad agevolazioni di carattere economico va corredata, ove occorra, dalle dichiarazioni sostitutive, di cui al d.P.R. 445/00, che sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- al fine di rafforzare le misure di tutela già previste a garanzia delle popolazioni coinvolte dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, dare tempestiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 57, comma 8, lettera a) del decreto-legge 104/20, prevedendo che, a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto legge 189/16, le agevolazioni di natura tariffaria di cui alla deliberazione 252/2017/R/com siano prorogate sino alla data del 31 dicembre 2020;
- stante la disciplina normativa in materia di agevolazioni tariffarie disposta dall'Autorità con la deliberazione 252/2017/R/com, confermare che a favore delle utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici del 2016 e 2017, come individuate dall'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione, non si applichino sino alla nuova data del 31 dicembre 2020:
  - le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a

copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;

- i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- prevedere, relativamente al servizio idrico integrato, che sia oggetto di agevolazione, analogamente alle altre componenti tariffarie perequative, anche la componente perequativa UI4, introdotta a partire dal 1 gennaio 2020, volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/15.

**RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:**

- prevedere, tenuto conto della proroga delle agevolazioni di natura tariffaria fino alla data del 31 dicembre 2020, disposta in attuazione dell'articolo 57, comma 8, lettera a) del decreto-legge 104/20, che i soggetti per i quali si applicano le modalità di ottenimento non automatico delle agevolazioni, ossia quelli di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) ed h) della deliberazione 252/2017/R/com che non abbiano ancora provveduto ad inoltrare l'istanza di cui ai commi 3.1 e 3.2 agli esercenti la vendita e ai gestori del SII, possano trasmetterla entro il 31 dicembre 2020, adeguando il termine di 36 (trentasei) mesi, precedentemente fissato in coerenza con il periodo di durata delle agevolazioni, con il nuovo termine ultimo di durata delle agevolazioni medesime;
- prevedere, in considerazione delle criticità di natura operativa segnalate dagli operatori nella corretta individuazione delle utenze e forniture relative a immobili inagibili e al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo ai clienti finali e agli utenti del SII colpiti dai richiamati eventi, che i soggetti di cui al comma 2.1, lettere e), g) ed h) della deliberazione 252/2017/R/com che non abbiano provveduto ad inoltrare la documentazione di cui al comma 3.3, possano in alternativa presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, attestante il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle suddette agevolazioni, in coerenza con le novità normative introdotte con il decreto 76/20 in materia di semplificazione procedimentale;
- prevedere, altresì, al fine di assicurare la corretta attuazione di quanto disposto dal legislatore con il richiamato articolo 57, comma 8, lettera a) del decreto-legge 104/20 e garantire la più ampia tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII informino adeguatamente i propri clienti e utenti finali delle novità introdotte con il presente provvedimento e, in particolare, della possibilità di poter ancora presentare istanza per ottenere le agevolazioni, qualora in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità di cui al comma 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com;

- disporre, in conseguenza di quanto previsto al precedente alinea, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII provvedano, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad informare i soggetti interessati, titolari di utenze e/o forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto-legge 189/16, della possibilità di richiedere le agevolazioni spettanti, mediante l'invio di un'apposita comunicazione, contenente un avviso testuale definito dall'Autorità;
- prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza dell'informazione a favore dei clienti e degli utenti finali, che i moduli necessari per presentare l'istanza di agevolazione, secondo le modalità di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com, siano resi disponibili sul sito internet dei venditori e dei gestori del SII, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici aperti al pubblico;
- non sottoporre, ai sensi dei commi 1.3 e 1.4 della deliberazione 649/2014/A, a preventiva consultazione gli obblighi disposti in capo agli esercenti la vendita e ai gestori del SII e, in particolare, l'obbligo di informare adeguatamente i soggetti interessati - entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento - e l'obbligo di rendere disponibili sul sito internet i moduli prestampati necessari per presentare l'istanza di agevolazione, trattandosi di obblighi strettamente correlati all'esigenza di assicurare la corretta e tempestiva attuazione di quanto disposto dal legislatore con il menzionato articolo 57, comma 8, lettera a) del decreto-legge 104/20 e, al contempo, garantire agli stessi esercenti la vendita e gestori del SII una rapida acquisizione degli elementi utili per l'emissione della fattura unica di conguaglio a partire dal 1 gennaio 2021;
- disporre, in considerazione della proroga delle agevolazioni, da ultimo stabilita dal decreto-legge 104/20, e della possibilità per i soggetti aventi diritto di poter ancora presentare l'istanza, per ottenere le agevolazioni:
  - il posticipo del termine ultimo per l'emissione della fattura unica di conguaglio di cui agli Articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, prevedendo che la menzionata fattura non possa essere emessa oltre il termine del 30 giugno 2021;
  - l'obbligo per gli esercenti la vendita e i gestori del SII che non abbiano sospeso l'emissione delle fatture e i relativi termini di pagamento e/o abbiano già emesso la fattura unica di conguaglio, di provvedere entro il 30 giugno 2021 all'emissione della menzionata fattura tenendo conto delle agevolazioni previste, fermo restando i pagamenti già effettuati dai clienti/utenti finali alla data del 15 agosto 2020 e, limitatamente ai clienti/utenti beneficiari di agevolazioni non automatiche, previa presentazione di apposita istanza;
- confermare le disposizioni attualmente vigenti in materia di rateizzazione dei pagamenti delle fatture sospese, al fine di garantire la tutela dei clienti finali e degli utenti del SII ed agevolarne gli adempimenti al momento dell'emissione della fattura unica di conguaglio, contabilizzante le agevolazioni spettanti, calcolate anche tenuto conto della proroga del beneficio disposta dal decreto-legge 104/20;
- confermare, altresì, l'applicazione delle misure di anticipazione finanziaria, di cui

agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com, per tutto il periodo di sospensione dei termini di pagamento ovvero fino all'emissione della fattura unica di conguaglio di cui agli Articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com.

**RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:**

- in considerazione delle finalità di tutela espressamente previste all'articolo 8, comma *1ter*, del decreto-legge 123/19, disporre, a maggior garanzia delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio il 21 agosto 2017, il riconoscimento di agevolazioni di natura tariffaria fino alla data del 31 dicembre 2020;
- prevedere, in ottica di uniformità e parità di trattamento, e in analogia alla disciplina in materia di agevolazioni tariffarie disposta dalla deliberazione 252/2017/R/com a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, che, fermo restando i pagamenti già effettuati alla data del 15 agosto 2020, non si applichino fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici del 21 agosto 2017 nei sopradetti Comuni:
  - le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;
  - i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- prevedere, altresì, che ai fini del riconoscimento delle suddette agevolazioni i clienti finali e gli utenti del SII aventi diritto possano presentare agli esercenti la vendita e ai gestori del SII, entro il 31 dicembre 2020, apposita istanza resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l'utenza/fornitura per la quale si richiede l'agevolazione: *i)* si riferisce all'abitazione di residenza; *ii)* risultava attiva alla data del 21 agosto 2017; nella medesima istanza, i clienti e gli utenti finali interessati dovranno altresì autocertificare che, in relazione al punto di fornitura asservito all'abitazione di residenza, non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nella medesima unità immobiliare;
- chiarire, al riguardo, che ai fini dell'ottenimento delle predette agevolazioni siano ritenute ammissibili le dichiarazioni di cui all'Articolo 1 della deliberazione 587/2018/R/com, attestanti, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli enti territorialmente competenti;
- disporre, al fine di assicurare la massima tutela delle popolazioni colpite dai

richiamati eventi, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII informino adeguatamente i propri clienti e utenti finali, titolari di forniture/utenze site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, della possibilità di presentare istanza per ottenere le agevolazioni, qualora in possesso dei requisiti richiesti, mediante apposita comunicazione da inviare ai medesimi clienti e utenti finali entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contenente un avviso testuale definito dall’Autorità;

- al fine di garantire la massima trasparenza dell’informazione a favore dei clienti e degli utenti finali, prevedere che la comunicazione di cui al precedente alinea nonché i moduli prestampati necessari per presentare l’istanza di agevolazione siano resi disponibili sul sito internet dei venditori e dei gestori del SII, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici aperti al pubblico;
- non sottoporre, ai sensi dei commi 1.3 e 1.4 della deliberazione 649/2014/A, a preventiva consultazione gli obblighi informativi posti in capo agli esercenti la vendita e ai gestori del SII per le medesime esigenze di tempestività e corretta attuazione della norma di legge, richiamate sopra;
- prevedere che gli esercenti la vendita e i gestori del SII siano tenuti a riprendere la fatturazione (con l’emissione della fattura unica) entro il termine ultimo del 30 giugno 2021;
- prevedere, conseguentemente, che entro il termine di cui al precedente alinea:
  - tutti gli esercenti la vendita e i gestori del SII provvedano ad applicare le agevolazioni di cui al presente provvedimento;
  - gli esercenti la vendita e i gestori del SII che abbiano sospeso solo i termini di pagamento provvedano all’emissione di un’unica fattura, con la quale conguagliare gli importi già fatturati al cliente (utente) finale con le agevolazioni spettanti ai sensi del presente provvedimento;
- disporre che gli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie trovino copertura mediante l’applicazione delle rispettive componenti UC3, PPE, UG1 e UI1 ai clienti e agli utenti finali diversi da quelli beneficiari delle agevolazioni introdotte dal presente provvedimento;
- prevedere l’introduzione di un meccanismo di compensazione dei minori ricavi conseguenti all’applicazione delle suddette agevolazioni e che, in linea con la disciplina già prevista per il riconoscimento delle compensazioni spettanti alle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, agli esercenti la vendita, alle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e ai gestori del SII interessati dagli eventi sismici del Centro Italia, possano essere utilizzate le modalità già previste dagli Articoli 17, 18, 19 e 33 della deliberazione 252/2017/R/com, stabilendo che tali minori ricavi siano compensati dalla CSEA entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte dei sopracitati soggetti.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- non procedere ad un ulteriore proroga delle agevolazioni oltre il termine del 31

dicembre 2020, possibilità contemplata dall'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 104/20, in considerazione dell'esigenza di non far gravare eccessivamente sul sistema e conseguentemente sulla generalità degli utenti e dei clienti finali diversi da quelli colpiti dai menzionati eventi sismici l'onere relativo alla copertura delle suddette agevolazioni, nonché di garantire, in un'ottica di uniformità di trattamento, un allineamento anche temporale rispetto alle misure di tutela già previste per le popolazioni coinvolte da altri eventi calamitosi, per le quali non si è mai proceduto a disporre agevolazioni di natura tariffaria per un periodo superiore a 36 (trentasei) mesi, salvo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto dal legislatore (come nel caso di specie);

- aggiornare le deliberazioni 810/2016/R/com e 252/2017/R/com, anche al fine di superare eventuali criticità operative nell'applicazione delle medesime derivanti dalla stratificazione normativa;
- pubblicare sul sito internet dell'Autorità le menzionate deliberazioni 810/2016/R/com e 252/2017/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Agevolazioni tariffarie e modalità di riconoscimento delle medesime a favore dei titolari delle utenze e forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio*

- 1.1 I soggetti titolari di utenze e forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, attive alla data del 21 agosto 2017, fermo restando i pagamenti già effettuati alla data del 15 agosto 2020, possono beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, delle agevolazioni di cui all'Articolo 5, commi 1 e 2, all'Articolo 6, comma 1, all'Articolo 8, comma 1, all'Articolo 9, comma 1, all'Articolo 11, commi 1 e 2, e all'Articolo 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.7, 10.1, 10.4, 12.1, 12.3, 30.1 e 30.4 della medesima deliberazione, secondo le modalità di cui al successivo comma 1.2.
- 1.2 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.1, i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico o che usufruiscono di utenze forniture ad uso domestico non residente per le quali l'esercente la vendita non dispone della informazione sulla residenza presentano entro il 31 dicembre 2020 all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l'unità immobiliare in cui è sita l'utenza ovvero la fornitura da agevolare è la casa di residenza;
  - b) autocertificazione di aver risieduto alla data del 21 agosto 2017 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
  - c) autocertificazione in cui si dichiara che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura/utenza, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
  - d) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
- 1.3 Le agevolazioni previste per il servizio idrico integrato disciplinate dal presente Articolo sono cumulabili con le eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente.
- 1.4 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1.1, l'esercente la vendita ovvero il gestore del servizio idrico integrato provvede entro il 31 dicembre 2021 all'emissione di un'unica fattura di conguaglio che tenga conto delle agevolazioni previste dal menzionato comma 1.1, fermo restando i pagamenti già effettuati dal medesimo cliente (utente) alla data del 15 agosto 2020.
- 1.5 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII, a seguito della ricezione dell'istanza di cui sopra, procedono al riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.1. A tal fine l'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 1.2 all'impresa distributrice competente, contestualmente alla loro ricezione.
- 1.6 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 1.2 è archiviata dall'esercente la vendita e messa a disposizione dell'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 1.7 L'impresa distributrice di cui al precedente comma 1.6, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII verificano che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 1.2 fosse attivo alla data di accadimento dell'evento sismico. L'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro

30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 1.2 e mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui al medesimo comma 1.2.

- 1.8 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 1.7, gli esercenti l'attività di cui al medesimo comma richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui al precedente comma 1.2, lettera a).
- 1.9 Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 1.5 e 1.7 devono essere effettuate tramite PEC.

### **Articolo 2**

#### *Modalità di pagamento delle fatture sospese ai sensi dell'Articolo 1 della deliberazione 587/2018/R/com*

- 2.1 L'esercente la vendita ovvero il gestore del servizio idrico integrato che abbia sospeso la fatturazione, per il periodo di cui all'Articolo 1 della deliberazione 587/2018/R/com, provvede, entro il termine di cui al successivo comma 2.3, qualora il cliente (utente) finale abbia presentato l'istanza di cui al precedente comma 1.2, all'emissione di un'unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal precedente Articolo 1.
- 2.2 L'esercente la vendita ovvero il gestore del servizio idrico integrato che per il periodo di cui all'Articolo 1 della deliberazione 587/2018/R/com non abbia sospeso la fatturazione, provvede, entro il termine di cui al successivo comma 2.3, qualora il cliente (utente) finale abbia presentato l'istanza di cui al precedente comma 1.2, all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal precedente Articolo 1, fermo restando i pagamenti già effettuati dal cliente (utente) alla data del 15 agosto 2020.
- 2.3 Il termine ultimo per l'emissione dell'unica fattura di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 è fissato al 31 dicembre 2021.

### **Articolo 3**

#### *Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato*

- 3.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni per le utenze e forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, previste dal comma 1.1 del presente provvedimento, sono compensati dalla CSEA, nei limiti e secondo quanto previsto dall'Articolo 17, dall'Articolo 18, dall'Articolo 19 e dall'Articolo 33 della deliberazione 252/2017/R/com e con le modalità di cui



al presente Articolo.

- 3.2 Ai fini del riconoscimento delle compensazioni di cui al precedente comma 3.1, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, entro il 31 dicembre 2021, apposita istanza di riconoscimento con il dettaglio su base annua delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.
- 3.3 I gestori del servizio idrico integrato che intendono avvalersi delle compensazioni di cui al precedente comma 3.1, trasmettono, entro il 31 dicembre 2021, apposita istanza alla CSEA e all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.
- 3.3**bis** I soggetti di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3 possono avvalersi, in seconda istanza, e subordinatamente alla fatturazione degli importi dovuti ai clienti e agli utenti finali successivamente alla emissione della fattura di cui al precedente comma 2.3, delle compensazioni dei minori ricavi derivanti dalla proroga, al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni di cui al comma 1.1. A tal fine, i soggetti di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3 trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, entro il 31 luglio 2022, la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento delle suddette compensazioni con il dettaglio su base annua. I gestori del servizio idrico integrato trasmettono contestualmente la documentazione richiesta all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore
- 3.4 I soggetti di cui ai precedenti commi 3.2, 3.3 e 3.3**bis** tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al medesimo comma 3.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 3.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni spettanti ai gestori del servizio idrico integrato sono posti in capo al conto UI1 di cui all'Articolo 24 della deliberazione 6/2013/R/com. Gli oneri derivanti dalle compensazioni spettanti alle imprese distributrici di energia elettrica e agli esercenti la vendita sono rispettivamente posti in capo al Conto UC3 e al Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela. Gli oneri delle compensazioni spettanti alle imprese di distribuzione del gas naturale e alle imprese di vendita, ivi incluse le imprese fornitrici di gas diversi dal gas naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, sono posti in capo al Conto UG1.
- 3.6 La CSEA provvede ad erogare le compensazioni richieste ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 3.3**bis** entro 60 (sessanta) giorni dal termine per il ricevimento dell'istanza previsto dai medesimi commi 3.2 e 3.3**bis** e entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di cui ai commi 3.3 e 3.3**bis** predisposta dal gestore del servizio idrico integrato, come validata dall'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente.

- 3.7 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai soggetti di cui ai precedenti commi 3.2, 3.3 e 3.3**bis**.
- 3.8 La CSEA provvede, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a pubblicare sul proprio sito *internet* le istruzioni operative per l’invio della documentazione di cui al presente Articolo.

#### **Articolo 4**

##### *Modifiche alla deliberazione 810/2016/R/com*

- 4.1 Al comma 12.2 della deliberazione 810/2016/R/com le parole “marzo 2021” sono sostituite dalle parole “giugno 2021”.

#### **Articolo 5**

##### *Modifiche alla deliberazione 252/2017/R/com*

- 5.1 Al comma 2.3 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “per un periodo pari a 36 mese decorrenti” sono sostituite dalle parole “fino alla data del 31 dicembre 2020 a decorrere”.
- 5.2 Il comma 2.3**bis** della deliberazione 252/2017/R/com è soppresso.
- 5.3 All’articolo 3 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 3.1:
    - le parole “, entro 36 mesi dalla data dell’evento sismico,” sono sostituite dalle parole “, entro il 31 dicembre 2020,”;
    - la lettera a) è integralmente sostituita dalla seguente:

“a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale e l’esistenza del nesso di causalità diretto tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi;”;
  - ii. al comma 3.2 le parole “, entro 36 mesi dalla data dell’evento sismico,” sono sostituite dalle parole “, entro il 31 dicembre 2020,”.
  - iii. il comma 3.3 è soppresso;
  - iv. il comma 3.4 è soppresso;
  - v. al comma 3.5 la lettera b) è soppressa.

- 5.4 All'articolo 5 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 5.1, lettera b), dopo le parole “a partire dal 1 gennaio 2017” sono aggiunte le parole “fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1° gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 27.1, lettere a), b), e c), del TIT 2020-2023”;
  - ii. al comma 5.1, lettera c), dopo le parole “al comma 39.1 del TIT” sono aggiunte le seguenti parole “fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1 gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 34.1 del TIT 2020-2023”.
- 5.5 Al comma 6.1, lettera e), della deliberazione 252/2017/R/com, dopo le parole “al comma 39.1 del TIT” sono aggiunte le parole “fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1 gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 34.1 del TIT 2020-2023”.
- 5.6 All'articolo 8 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 8.1, lettera a), dopo le parole “al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1 gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG 2020-2025”;
  - ii. al comma 8.1, lettera b), dopo le parole “al comma 40.3, lettere d), e) ed f), della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1 gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 42.3, lettere d), e) ed f), della RTDG 2020-2025”.
- 5.7 All'articolo 9 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 9.1, lettera a), dopo le parole “al comma 40.3, lettere a) e b), della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1 gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG 2020-2025”;
  - ii. al comma 9.1, lettera b), dopo le parole “al comma 40.3, lettere c), d), e) ed f), della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 fino alla data del 31 dicembre 2019 e, a partire dal 1 gennaio 2020, le medesime componenti di cui al comma 42.3, lettere c), d), e) ed f), della RTDG 2020-2025”.
- 5.8 All'articolo 10 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 10.1, dopo le parole “dall'Articolo 82 della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e dall'Articolo 87 della RTDG 2020-2025”;

- ii. al comma 10.3, dopo le parole “dall’Articolo 82 della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e dall’Articolo 87 della RTDG 2020-2025”;
  - iii. al comma 10.4, dopo le parole “dall’Articolo 82 della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e dall’Articolo 87 della RTDG 2020-2025”.
- 5.9 All’articolo 11 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 11.2, lettera a), dopo le parole “al comma 64.3 della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e al comma 68.3 della RTDG 2020-2025” e dopo le parole “di cui all’articolo 65.3, della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e al comma 69.3 della RTDG 2020-2025”;
  - ii. al comma 11.2, lettera b), le parole “al comma 64.3 RTDG” sono sostituite dalle parole “al comma 64.3 della RTDG 2014-2019 e al comma 68.3 della RTDG 2020-2025”.
- 5.10 All’articolo 14 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 14.1 dopo le parole “ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com,” sono aggiunte le parole “nonché gli importi relativi ai consumi successivi al termine di sospensione dei pagamenti e fino all’emissione delle fatture di cui al successivo comma 14.7.”;
  - ii. al comma 14.7:
    - alla lettera b) le parole “al cliente finale.” sono sostituite dalle parole “al cliente finale.”;
    - dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

“c) non abbia sospeso l’emissione delle fatture e i relativi termini di pagamento e/o abbia già emesso la fattura di conguaglio ai sensi del successivo comma 14.8, lettera b), provvede entro il 30 giugno 2021 all’emissione di una fattura di conguaglio che tenga conto delle agevolazioni previste, fermo restando i pagamenti già effettuati dal cliente finale alla data del 15 agosto 2020 e, limitatamente ai clienti di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) ed h), previa presentazione dell’istanza di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.”;

      - dopo la lettera c) è aggiunta la seguente frase: “Le fatture di cui alle precedenti lettere a), b) e c) contabilizzano anche i consumi successivi alla fine del periodo di sospensione dei pagamenti e fino all’emissione delle fatture medesime.”;
  - iii. al comma 14.8 le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2021”.
- 5.11 All’articolo 17 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti

modificazioni:

- i. al comma 17.1, dopo le parole “di cui all’articolo 32 del TIT” sono aggiunte le parole “e all’articolo 28 del TIT 2020-2023”;
  - ii. al comma 17.5, dopo le parole “di cui al comma 48.1, lettera g), del TIT (di seguito: conto UC3)” sono aggiunte le parole “e al comma 41.1, lettera g) del TIT 2020-2023”;
  - iii. al comma 17.10, dopo le parole “di cui al comma 48.1, lettera n), del TIT” sono aggiunte le parole “e al comma 41.1, lettera n) del TIT 2020-2023”.
- 5.12 All’articolo 18 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 18.1, dopo le parole “di cui all’articolo 43 della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e dall’articolo 45 della RTDG 2020-2025”;
  - ii. al comma 18.5, dopo le parole “di cui all’articolo 73 della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e di cui all’articolo 77 della RTDG 2020-2025” e dopo le parole “di cui al comma 40.3, lettera f), della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e al comma 42.3, lettera f), della RTDG 2020-2025”.
- 5.13 Al comma 19.5, della deliberazione 252/2017/R/com, dopo le parole “di cui all’articolo 73 della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e di cui all’articolo 77 della RTDG 2020-2025” e dopo le parole “di cui al comma 40.3, lettera f), della RTDG” sono aggiunte le parole “2014-2019 e al comma 42.3, lettera f), della RTDG 2020-2025”.
- 5.14 All’articolo 22 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 22.1 sono eliminate le parole “, lettera a)”;
  - ii. il comma 22.6 è soppresso.
- 5.15 All’articolo 24 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 24.2:
    - alla lettera a), le parole “giugno 2021” sono sostituite dalle parole “giugno 2022”;
    - alla lettera b), le parole “settembre 2021” sono sostituite dalle parole “settembre 2022”;
    - alla lettera c), le parole “ottobre 2021” sono sostituite dalle parole “ottobre 2022”;

- alla lettera d), le parole “novembre 2021” sono sostituite dalle parole “novembre 2022”;
  - ii. al comma 24.3, lettere a) e b), la parola “2022” è sostituita dalla parola “2023”.
- 5.16 All’articolo 26 della deliberazione 252/2017/R/com, il comma 26.1 è integralmente sostituito dal seguente:
- “26.1 Con riferimento ai corrispettivi  $C^{MOR}$  la cui applicazione è stata sospesa ai sensi dell’Articolo 8 della deliberazione 810/2016/R/com:
- a) l’impresa distributrice applica all’utente entrante il corrispettivo  $C^{MOR}$ , in luogo di quanto indicato al comma 9.1, lettera a) del TSIND, in occasione della prima fatturazione utile successiva alla data dell’1 novembre 2021;
  - b) gli esercenti la vendita entranti comunicano le eventuali richieste di sospensione o annullamento dell’indennizzo al Gestore del Sistema Informativo Integrato nei termini e secondo le modalità definite da quest’ultimo e pubblicate entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.”.
- 5.17 Al comma 29.1 della deliberazione 252/2017/R/com, la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente:
- “b) non si applicano la componente tariffaria UI1 di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/com, la componente tariffaria UI2 di cui all’articolo 33 del MTI-2, la componente UI3 di cui al comma 9.1 dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr e la componente UI4 di cui all’articolo 30 del MTI-3.”.
- 5.18 All’articolo 31 della deliberazione 252/2017/R/com, sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 31.1 dopo le parole “ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com” sono aggiunte le parole “nonché gli importi relativi ai consumi successivi al termine di sospensione dei pagamenti e fino all’emissione delle fatture di cui ai successivi commi 31.8 e 31.9”;
  - ii. il comma 31.9 è integralmente sostituito dal seguente:
- “31.9 Il gestore del servizio idrico integrato che per il periodo di cui all’Articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com non abbia sospeso la fatturazione ovvero abbia già emesso la fattura unica di conguaglio entro il termine di cui al successivo comma 31.10, lettera b), provvede, entro il 30 giugno 2021, all’emissione di una fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento fermo restando i pagamenti già effettuati dall’utente finale alla data del 15 agosto 2020, e, limitatamente agli utenti di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) ed h), previa presentazione dell’istanza di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2. Contestualmente all’emissione della predetta fattura, il medesimo gestore rivede gli importi di rateizzazione tenendo conto delle rate

già eventualmente corrisposte dall'utente finale e qualora dovuti provvede, anche attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi all'utente medesimo entro 30 giorni dall'emissione della fattura di conguaglio ossia entro 30 giorni a far data dal 30 giugno 2021.”;

- iii. dopo il comma 31.9 è aggiunta la seguente frase: “Le fatture di cui ai precedenti commi 31.8 e 31.9 contabilizzano anche i consumi successivi alla fine del periodo di sospensione dei pagamenti e fino all'emissione delle fatture medesime.”;
- iv. al comma 31.10 le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2021”;
- v. al comma 31.11, la lettera d) è integralmente sostituita dalla seguente:

“d) trovano applicazione in relazione alle utenze di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) ed h), che non presentino al gestore del servizio idrico integrato l'istanza di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.”.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni transitorie e finali*

6.1 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad informare i soggetti interessati titolari di utenze e/o forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, della possibilità di richiedere le agevolazioni spettanti, mediante l'invio di un'apposita comunicazione scritta, contenente il seguente avviso testuale: *“In conformità a quanto previsto dal decreto-legge 104/2020, Le comunichiamo che, fino al 31 dicembre 2020, può ancora beneficiare automaticamente delle agevolazioni tariffarie applicabili alle fatture relative alle utenze/forniture di cui è titolare (fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data del 15 agosto 2020). L'agevolazione viene applicata automaticamente in bolletta/fattura dal venditore/gestore del servizio idrico integrato ad eccezione delle utenze/forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Le utenze/forniture site in tali Comuni possono beneficiare delle agevolazioni, solo qualora valgano le seguenti condizioni:*

- *l'immobile in cui sono ubicate tali utenze/forniture sia divenuto inagibile a causa del sisma;*
- *siano state trasmesse al venditore/gestore del servizio idrico integrato la richiesta di agevolazione e la relativa documentazione.*

*Nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione della richiesta, La invitiamo ad inviare i moduli disponibili sul sito internet alla pagina [specificare la pagina], entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020, ai recapiti di seguito riportati [specificare recapiti]. Le ricordiamo inoltre che qualora un immobile sia stato reso inagibile dal sisma può richiedere la disattivazione/riattivazione*

*gratuita del punto di fornitura entro il 31 dicembre 2020.”.*

- 6.2 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad informare i soggetti titolari di utenze e forniture site nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio della possibilità di richiedere le agevolazioni spettanti, mediante l’invio di un’apposita comunicazione scritta, contenente il seguente avviso testuale: *“In conformità a quanto previsto dal decreto-legge 123/2019, Le comunichiamo che, fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data del 15 agosto 2020, potrebbe beneficiare delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici applicabili alle fatture relative alle utenze/forniture di cui è titolare. Per richiedere le agevolazioni, La invitiamo ad inviare i moduli disponibili sul sito internet alla pagina [specificare la pagina], entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020, ai recapiti di seguito riportati [specificare recapiti]. Le ricordiamo inoltre che qualora un immobile sia stato reso inagibile a causa del sisma può richiedere la disattivazione/riattivazione gratuita del punto di fornitura entro il 31 dicembre 2020.”.*
- 6.3 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono a pubblicare sul proprio sito internet entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento gli avvisi testuali di cui ai precedenti commi, i riferimenti normativi e regolatori applicabili e i moduli necessari per presentare l’istanza di agevolazione nonché a rendere disponibili i suddetti moduli presso gli eventuali sportelli fisici aperti al pubblico.
- 6.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, alla Regione Abruzzo, alla Regione Campania, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, all’ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 6.5 Le deliberazioni 810/2016/R/com e 252/2017/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).
- 6.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*